



## Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

PROT. 21001771  
ROMA, 12 NOVEMBRE 2021

Alla cortese attenzione dei  
Presidenti Consigli Territoriali dell'Ordine

*Loro sedi*

Oggetto: Obbligo formativo ECM. Comunicazioni.

*Gentile Presidente,*

come già saprai, la *Commissione Nazionale per la Formazione Continua* (CNFC), con delibera del 10 giugno 2020, ha esteso a tutti/e i/le professionisti/e iscritti/e all'Albo degli Psicologi, l'obbligo di conseguire crediti ECM a partire dal triennio formativo 2020 - 2022.

L'obbligo formativo è pari a 150 crediti ECM, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Al fine di consentire agli iscritti/tte l'accesso al portale del Co.Ge.A.P.S., necessario per la gestione della propria posizione ECM, nonché l'inserimento in autonomia dei crediti individuali, dei crediti mancanti, delle richieste di esonero/esenzione, del Dossier Formativo (individuale o di gruppo) e lo spostamento dei crediti nei trienni precedenti, ti comunico quanto segue.

### **Decorrenza obbligo formativo ECM.**

Sul portale del Co.Ge.A.P.S è disponibile la funzione che permette agli iscritti/tte agli Ordini di dichiarare il triennio di riferimento dell'obbligo formativo ECM.

**Gli/le psicologi/ghe già tenuti/e all'obbligo ECM, in quanto dipendenti del SSN o strutture ad esso convenzionate**, al fine di vedersi riconosciuta la formazione antecedente al 1 gennaio 2020 o vedersi conteggiati i crediti formativi acquisiti nei trienni precedenti (par. 1.1 del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario), potranno dichiarare, nell'area riservata Co.Ge.A.P.S., un triennio di riferimento antecedente al 2020-



## Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

PROT. 21001771  
ROMA, 12 NOVEMBRE 2021

2022, tenendo presente che i crediti ECM verranno conteggiati a partire dall'anno successivo a quello inserito nel form. Ad esempio, se l'obbligo formativo ECM decorre da gennaio 2017, il professionista dovrà indicare la data del 31/12/2016.

Qualora non sia dichiarata una data differente, rimarrà la decorrenza riportata in automatico (1/01/2020).

Per gli/le **psicologi/ghe non dipendenti del SSN o strutture ad esso convenzionate**, l'obbligo formativo decorre dal 1 gennaio 2020, pertanto, nell'area riservata Co.Ge.A.P.S., andrà indicata la data del 31/12/2019, tenendo presente che i crediti ECM verranno conteggiati a partire dall'anno successivo a quello inserito nel form.

Eventuali crediti acquisiti prima della decorrenza dell'obbligo non possono essere riconosciuti nell'attuale triennio.

Il par. 3.7 del *Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario* prevede unicamente la possibilità di recupero del debito formativo per il precedente triennio, ma non è prevista, allo stato attuale, la possibilità di imputare crediti al triennio successivo.

Quindi, se un professionista volesse vedere riconosciuti dei crediti acquisiti nel precedente triennio 2017/2019 (quando ancora non vigeva l'obbligo formativo) in quello attuale, quindi 2020/2022, questo non è consentito.

E' tuttavia consentito indicare una data di decorrenza dell'obbligo precedente al 2020, qualora il professionista volesse vedere applicate, per il triennio 2020/2022, le riduzioni previste dal *Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario*, par. 1.1.

In merito è bene precisare che se l'assolvimento dell'obbligo non dovesse risultare rispettato, si rischierebbe di trovarsi in una situazione di inadempienza.

Pertanto è opportuno che l'iscritto verifichi in via preliminare la propria posizione prima di indicare una data diversa, sincerandosi dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni precedenti, tenuto conto che per il triennio 2017-2019 la Commissione nazionale ECM ha consentito l'acquisizione dei crediti formativi **fino al 31 dicembre 2021** (delibera della CNFC del 4 febbraio 2021).



## Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

PROT. 21001771  
ROMA, 12 NOVEMBRE 2021

### **Accesso al portale del CO.GE.A.P.S. mediante SPID.**

Come previsto dal *D.L. del 16 Luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* – il Co.Ge.A.P.S. ha adeguato la piattaforma e gli applicativi attualmente in uso consentendo ai Professionisti sanitari, che accedono alla propria area riservata, di identificarsi da remoto attraverso l'identità digitale SPID o mediante CIE.

Tale adempimento consentirà agli utenti un miglioramento della sicurezza di tutte le richieste (esoneri/esenzioni, ecc.) e al Consorzio una semplificazione e velocizzazione delle procedure fin ora adottate dal personale back office per i dovuti controlli.

Sul sito del CNOP, nella sezione "FORMAZIONE CONTINUA ECM" è disponibile un *tutorial* per accedere al portale del CO.Ge.A.P.S. mediante SPID o CIE (<https://www.psy.it/accesso-del-professionista-al-portale-cogeaps>).

Nella suddetta sezione sono altresì disponibili alcune informazioni e le risposte alle domande più frequenti in tema di ECM.

### **APP CO.Ge.A.P.S .**

L'app Co.Ge.A.P.S. consente l'accesso agevole alla piattaforma da dispositivi mobili, ottimizzando la visualizzazione e l'interfaccia per la fruizione da smartphone e tablet.

L'app è disponibile sia su Android che su IOS. Il download dell'app e l'utilizzo della piattaforma Co.Ge.A.P.S. sono gratuitamente a disposizione degli utenti.

Si ricorda che l'accesso all'area riservata tramite app è consentito ai professionisti sanitari solamente utilizzando lo SPID o la CIE.

Cordiali saluti.

*Il Presidente*  
*David Lazzari*